



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7- Sicurezza Alimentare

Stabilimento n. IT Q6888 CE sito in Mazara del Vallo (TP) impresa alimentare “IL SATIRO DANZANTE S.R.L.” – Riconoscimento definitivo

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il

quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;

VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

VISTA la nota D.G. prot. n. 846 del 10 gennaio 2023 con la quale è stata conferita ai Dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il D.D.S. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Zora l’incarico di Dirigente del Servizio 7 – Sicurezza Alimentare;

VISTO il D.D.S. n. 24 dell’11 gennaio 2024 con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare “IL SATIRO DANZANTE S.R.L.” con sede in Mazara del Vallo (TP), contrada Serroni, tra la via Rio de Janeiro n. 2 e la via Maranzano n. 17, C.A.P. 91026, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata all’esercizio dell’attività di: 1) Attività Generali (SEZ. 0) Deposito di frigorifero autonomo – CS per prodotti esposti, imballati/confezionati per scambi paesi UE e per importazione paesi extra UE, Impianto autonomo di riconfezionamento – RW per prodotti della pesca; 2) Prodotti della Pesca (SEZ. VIII) Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP, locale cernita e sezionamento e impianto di trasformazione – PP, per prodotti della pesca freschi e trasformati, con l’attribuzione dell’*approval number* IT Q6888 CE;

VISTA la nota prot. n. 0049385 del 9 aprile 2024, acquisita in data 10 aprile 2024 al protocollo di questo Dipartimento n. 13122, con la quale il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’A.S.P. di Agrigento ha espresso il Nulla Osta alla emissione del decreto di riconoscimento definitivo, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è un atto endoprocedimentale della conferenza semplificata indetta dal SUAP competente per territorio, in applicazione dell’Art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 852 e n. 853 del 29 aprile 2004, il definitivo riconoscimento all’impianto;

DECRETA

ART.1 Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero

altresi essere conseguite, lo stabilimento dell'impresa alimentare "**IL SATIRO DANZANTE S.R.L.**" (P.IVA 09186050960) con sede in Mazara del Vallo (TP), contrada Serroni, tra la via Rio de Janeiro n. 2 e la via Maranzano n. 17, C.A.P. 91026, è riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività di: 1) Attività Generali (SEZ. 0) Deposito di frigorifero autonomo – CS per prodotti esposti, imballati/confezionati per scambi paesi UE e per importazione paesi extra UE, Impianto autonomo di riconfezionamento – RW per prodotti della pesca; 2) Prodotti della Pesca (SEZ. VIII) Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP, locale cernita e sezionamento e impianto di trasformazione – PP, per prodotti della pesca freschi e trasformati.

ART.2 L'impianto mantiene in via definitiva l'*approval number* n. **IT Q6888 CE** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I. Strutture ai fini dell'esercizio dell'attività.

ART.3 L'impresa alimentare deve garantire che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

ART.4 Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente Azienda Sanitaria Provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del Comune di Mazara del Vallo (TP) per la conclusione della conferenza semplificata.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 16/04/2024

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

F.P.F.

